



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 903 DEL 30/07/2020

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

**OGGETTO: RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE LOCALIZZATO IN VIA VALPOSINA E ALLO SCARICO NEL TORRENTE POSINA IN COMUNE DI POSINA (VI).
DITTA: VIACQUA S.P.A.**

IL DIRIGENTE

Richiamato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio e allo scarico, Registro n. 142/acqua/2016 del 01/08/2016 prot. 55977 del 19.08.2016, relativo all'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in Via Valposina, in comune di Posina (VI);

Preso atto della richiesta di rinnovo della citata autorizzazione presentata dalla società Viacqua S.p.A., con nota n. 3423 del 21.03.2019, registrata al protocollo provinciale in data 22.03.2019 al n. 16712;

Preso atto che non sono state comunicate modifiche all'impianto in oggetto;

Vista la nota di avvio del procedimento prot. n. 17632 del 27.04.2020 per il rinnovo della citata autorizzazione con contestuale richiesta di valutazioni ed osservazioni agli enti/società interessate;

Premesso che l'impianto in oggetto, a servizio della rete fognaria mista di loc. Castana di Arsiero, ha potenzialità di collaudo paria a **250 A.E.** è costituito dalle seguenti sezioni;

Linea acque

- Sollevamento all'esterno dell'impianto;
- Grigliatura con asportazione del grigliato a coclea;
- Dissabbiatura effettuata nella canaletta d'ingresso;
- Bacino combinato Ossidazione biomassa sospesa/nitrificazione-sedimentazione statica;
- Sedimentazione secondaria statica;
- Fitodepurazione per sub-irrigazione avente sviluppo di circa 100+70 m;
- Scarico finale.

Linea Fanghi

➤ Ispessimento dei fanghi;

Considerato che Arpav, ha trasmesso con nota n. 109274 del 06.11.2019 (agli atti con prot. n. 58187 del 06.11.2019), il controllo tecnico, amministrativo e gestionale del 18.09.2019, relativo all'impianto oggetto del presente provvedimento di rinnovo, dal quale si rileva che le varie sezioni risultano funzionanti e le opere elettromeccaniche mantenute in efficienza. Dalle analisi di autocontrollo del refluo allo scarico è emerso che le percentuali di abbattimento previsti dall'art. 22 comma 3 del P.T.A. sono rispettate;

Vista la comunicazione del comune di Posina (agli atti prot. n. 20650 del 14.05.2020) nella quale si conferma che non vi sono valutazioni e/o osservazioni particolari da esprimere;

Preso atto che non sono pervenute altre comunicazioni/osservazioni da parte degli Enti destinatari della nota di avvio del procedimento;

Dato atto che, con DGRV n. 1955 del 23.12.2015, la Giunta Regionale ha ricompreso l'impianto in oggetto nell'agglomerato urbano "Castana" - cod. 23017 con carico inquinato generato pari a 166 A.E. e pertanto essendo un agglomerato con meno di 10.000 A.E. non è sottoposto al rispetto dei limiti previsti dall'art. 25 c. 1 del P.T.A.;

Preso atto che l'impianto di trattamento di acque reflue in oggetto ha una potenzialità pari a 250 A.E. quindi inferiore a 2000 A.E., in base all'art. 18 del P.T.A. ricade in Zona di protezione omogenea Montana per la quale la soglia S di riferimento per l'applicazione dei limiti di scarico è pari a 500 A.E., essendo sotto la soglia S l'art. 22 c. 3 del P.T.A. prevede che tali impianti "**sono soggetti esclusivamente al rispetto di un rendimento atto a garantire una percentuale minima di riduzione rispetto al refluo in ingresso pari al 50% per i Solidi Sospesi Totali e al 25% per il BOD₅ e COD**";

Atteso che in relazione al Piano di Tutela delle Acque:

- l'impianto è conforme a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 22;
- l'art. 22 c. 12 prevede l'obbligo di tenuta di un quaderno di manutenzione dell'impianto;
- l'art. 26 c. 9 prevede che "*per tutti gli impianti soggetti al rispetto dei limiti allo scarico è obbligatoria la tenuta di un quaderno di registrazione su modello predisposto dalla Giunta Regionale. Il quaderno, su cui registrare, con cadenza stabilita dall'autorità competente all'autorizzazione allo scarico, le analisi delle acque in ingresso e in uscita, è aggiornato sulla base dei parametri previsti dal D. Lgs. 152/2006*";

Ritenuto necessario, ai sensi del comma 10 art. 124 del D. Lgs. 152/06 e dell'All.5 parte terza del medesimo decreto prescrivere la presentazione di una relazione annuale, redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012, al fine di una verifica complessiva della funzionalità dell'impianto;

Vista la DGRV 578 del 31.05.2011, di "*Approvazione linee guida e convenzione per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane*" non prevede nulla sugli autocontrolli da effettuare agli impianti sotto la soglia S;

Ritenuto di continuare ad applicare, in via cautelativa, il programma di autocontrollo previsto dal provvedimento di autorizzazione reg. n. 142/acqua/2016 del 01.08.2016 in scadenza;

Visto:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- la L.R. 16 aprile 1985, n. 33 che stabilisce la competenza della Provincia a rilasciare le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di depurazione;

- la DCR del Veneto n. 107 del 05.11.2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;
- le linee guida Applicative delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. di cui alla D.G.R. n. 80 del 27 gennaio 2011;
- le DGR n. 842 del 15.05.2012, 1534 del 03.11.2015 e 1023 del 1.07.2018 che approvano modifiche alla N.T.A. del P.T.A.;
- l'art. 19 sulle competenze della Provincia e l'art. 107 sulle funzioni e responsabilità della dirigenza del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U. leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

Preso atto che il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 31/2013) che è di giorni 365 (ID PROC. 630);

Visto il Decreto del Presidenziale n. 37 del 04/04/2019 di conferimento dell'incarico di direzione del Servizio Ambiente;

Dato atto che con Decreto Presidenziale n. 28 del 24/02/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 e il Piano delle Performance anni 2020/2021;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale n.3 del 03/02/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

DETERMINA

1. **di autorizzare** la Società **Viacqua S.p.A.** all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane posto in **Via Valposina** con potenzialità pari a **250 A.E.** e allo scarico nel Torrente Posina in **Comune di Posina (VI)**, sulla base della documentazione agli atti della Provincia, con le seguenti **prescrizioni**:
 - a) **Lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà rispettare i rendimenti previsti dall'art. 22 c. 3 del Piano di Tutela delle Acque;**
 - b) La Società dovrà comunicare all'autorità di controllo qualsiasi interruzione del funzionamento dell'impianto e la successiva ripresa del funzionamento. Il gestore dovrà procedere alla tenuta del quaderno di manutenzione e di registrazione delle analisi;
 - c) Il gestore dovrà assicurare almeno gli autocontrolli previsti nel seguente prospetto:

ACQUE REFLUE		
	INGRESSO	USCITA
ANALISI SETTIMANALI	Temperatura, pH, conducibilità	Temperatura, pH, conducibilità
ANALISI MENSILI	BOD, COD, SST	BOD, COD, SST
ANALISI TRIMESTRALI	N Tot. o TKN	NH ₄ ⁺ , N-NO ₂ , N-NO ₃ , P tot.
FANGHI		
ANALISI ANNUALE	SST, pH, SSV, Cr totale, Cr VI, Fe, Mn, Ni, Pb, Cu, Zn	

Nel caso vengano riscontrati valori in prossimità o, ancor più, oltre il limite di legge ovvero indicatori di un andamento non ottimale del processo, l'esito degli esami deve essere accompagnato da una descrizione degli interventi correttivi messi in atto al fine di poter ricostruire a posteriori le criticità e la gestione delle stesse.

- a) La Società dovrà provvedere all'attenta e costante conduzione dell'impianto di

depurazione evitando di provocare un aumento, anche temporaneo, dell'impatto nel corpo recettore dello scarico o di determinare un peggioramento della qualità dello scarico, segnalando tempestivamente all'amministrazione Provinciale e all'ARPAV eventuali inconvenienti che si dovessero verificare allo stesso;

d) Entro il mese di aprile di ciascun anno dovrà essere trasmessa dalla Società, per via telematica (PEC) o su supporto informatico, la relazione redatta secondo lo schema predisposto congiuntamente dalla Provincia e da Arpav e trasmesso con nota n. 22758 del 23.03.2012;

2. **di avvertire** che:

a) che il presente provvedimento ha validità **dal 18.08.2020 al 17.08.2024** e, qualora la Società intenda mantenere lo scarico anche successivamente a tale data, dovrà presentare richiesta di rinnovo almeno **un anno** prima della scadenza, come previsto dal comma 8 dell'art. 124 del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152;

b) la Provincia si riserva la facoltà di modificare ed integrare il presente provvedimento nel caso ciò si renda necessario a seguito di modifiche normative introdotte nella materia o di nuovi elementi comunicati da parte degli Enti coinvolti nel procedimento;

c) ai sensi dell'art. 20 c.14 del P.T.A. l'attivazione degli allacciamenti privati è condizionata alla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane;

d) il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento comporta l'attivazione dei procedimenti di cui all'art. 130 del D. Lgs. n. 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 133 del medesimo decreto, salvo che il fatto non costituisca reato;

3. **di informare** che:

a) la presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini della legislazione per la tutela delle acque dall'inquinamento di esclusiva competenza provinciale, fatti salvi i diritti dei terzi e fermo restando le competenze di altri enti per quanto riguarda aspetti urbanistici, igienico-sanitari, idraulici, idrogeologici, ecc.;

b) avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010 e successive modifiche e integrazioni, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica.

4. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società Viacqua, ai Comuni di Posina e Arsiero, al Dipartimento Provinciale di Arpav e alla Regione del Veneto – Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza (VI);

5. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

6. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 30/07/2020

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Ghirardello Claudio